

## I permessi di studio dello studente lavoratore

La legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede in linea fondamentale i diritti dello studente lavoratore.

Si tratta di turni di lavoro che agevolino i corsi e permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.

La contrattazione collettiva dei metalmeccanici prevede ulteriori facilitazioni per gli studenti lavoratori. Si tratta delle cosiddette 150 ore.

Si legge nel contratto collettivo:

“Articolo 29 CCNL 2003. – Diritto allo studio ed alla formazione professionale.

***A far data dal 1° gennaio 2004 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale qui disciplinati, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.***

*I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio di cui alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera B) **non dovranno superare rispettivamente il 2 per cento del totale della forza occupata e comunque il 3 per cento complessivo; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva**, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.*

### A) Diritto allo studio

*I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso **istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio**, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito.*

*In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un **massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.***

*Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio è elevato a 250*

ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito ed ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.

Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con quanto previsto al successivo art. 30.

#### B) Formazione Professionale

A far data dal 1° giugno 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono partecipare a **corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 4.2., Disciplina generale, Sezione prima, tra quelle accreditate dalla Regione ai sensi dell'art. 17, legge 196/97.** Le citate Commissioni territoriali delibereranno e proporranno agli Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli Enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende.

Nelle Regioni in cui non sia stato ancora attuato l'accredito delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall'art. 29, comma 7, del C.C.N.L. 8 giugno 1999 fino ad accredito avvenuto.

Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordato al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli articoli 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8 e 7, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza.

A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 4.2., Disciplina generale, Sezione prima, ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi.

In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella

*Banca ore di cui agli articoli 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8 e 7, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza.*

***Per l'esercizio del diritto allo studio e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti.***

*Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lettera A).*

***I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.***

*Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.*

***Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione della Commissione territoriale di cui all'art. 4.2., Disciplina generale, Sezione prima.***

*La Commissione territoriale decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.*

*Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili congruamente, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.*

*Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 53/2000.*

Restano da esaminare le condizioni per l'applicazione di questo diritto contrattuale. Esse sono:

1. Capienza del monte ore. E' determinata a livello sindacale sulla base comma 1 dell'articolo esaminato. ( 7 x 3 x numero dipendenti unità produttiva).
2. Limite quantitativo 150 ore per triennio utilizzabili anche in un solo anno.
3. Frequenza di istituto pubblico legalmente riconosciuto o per la formazione professionale, corsi regolarmente accreditati.
4. Presentazione di domanda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno.
5. Predisposizione di documentazione ed attestati.

Dunque si tratta di verificare tutte queste condizioni. Quindi fatta regolare domanda, si tratterà in caso di rifiuto di svolgere il tentativo di conciliazione e di andare davanti al giudice.

Dalla documentazione da Voi inviatami, rilevo che è già in essere un contenzioso su questo tema di cui vorrei conoscere l'esito o lo stato.

Cordiali saluti

Avv. Fabio Petracci

**C.F. e P.IVA 01019560323**

**\* Soci AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani**